

Ai sensi dell'art. 10 della *Legge sulle associazioni* («Gazzetta ufficiale», n. 88/01) e in conformità con l'articolo 43 della *Costituzione della Repubblica di Croazia* («Gazzetta ufficiale», n. 124/00), degli artt. 4, 7 e 15 della *Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze* («Gazzetta ufficiale», n. 155/02), del *Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze* («Gazzetta ufficiale» - Accordi internazionali, n. 15/97) l'Assemblea della Comunità degli Italiani di Matterada ha approvato il seguente

S T A T U T O **DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI MATTERADA**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con questo Statuto i membri della Comunità degli Italiani di Matterada organizzano la vita della loro comunità e, in particolare, i modi e i principi della loro iscrizione, i simboli e gli emblemi, le competenze, le finalità, la posizione, i diritti e i doveri degli associati, le modalità d'associazione, gli organi direttivi e le relative modalità di elezione e di revoca del mandato, competenze e obblighi, il controllo, la guida, le attività economiche, le modalità di finanziamento, le attività d'informazione e quantaltro necessario per l'esistenza lavorativa della comunità.

Articolo 2

La Comunità degli Italiani di Matterada (di seguito: CI) è l'organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli italiani residenti a Matterada e nel territorio di sua competenza e svolge le sue attività per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto, assicura le specifiche necessità di sviluppo e salvaguardia della lingua, scritta ed orale, nonché della cultura per garantire un'attiva partecipazione dei connazionali nella vita pubblica e politica su questo territorio.

Articolo 3

La Comunità degli Italiani si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri e promuove, presso i competenti organi, l'assunzione di misure corrispondenti a controllare l'applicazione di tutte le norme di tutela della Comunità Nazionale Italiana (di seguito: CNI) stabilite dalle leggi, dagli statuti e dagli atti delle Unità dell'autonomia e dell'amministrazione locale.

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 4

La CI ha la seguente denominazione:
UNIONE ITALIANA – COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI MATTERADA
TALIJANSKA UNIJA – ZAJEDNICA TALIJANA MATERADA
La denominazione abbreviata è: UI – CI Matterada; TU – ZT Materada.

Articolo 5

La CI ha il proprio timbro.
Il timbro ha forma circolare del diametro di 38 mm con la dicitura:
UNIONE ITALIANA – COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI MATTERADA
TALIJANSKA UNIJA – ZAJEDNICA TALIJANA MATERADA, con al centro il tipico campanile senza la cuspide.

Articolo 6

La CI svolge le proprie attività sul territorio che comprende il circondario di Matterada (Comitato locale) ovvero i paesi di Matterada, Giurizzani, Cipiani, Cranzetti, Matelici, Vardizza, Pizzudo Superiore, Pizzudo Inferiore, Martincici, Momichia, Sterpin e altri paesi più piccoli.

Articolo 7

La CI è persona giuridica.
La CI si associa all'Unione Italiana.
La sede della CI è a Giurizzani, num. 1 – Umago.

Articolo 8

Simbolo della CI è il tricolore italiano, mentre l'emblema è il campanile senza la cuspide.

III. COMPITI E FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

- Sono finalità fondamentali della CI:
- l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei complessivi bisogni nazionali, culturali, politici, economici e sociali dei suoi membri.
 - l'affermazione della soggettività della CNI e delle sue strutture, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica dei suoi membri, e più in generale della CNI, sul territorio di sua competenza,
 - il sostentamento del programma di studio della seconda lingua o della lingua dominante sul territorio, così l'italiano come il croato e le loro culture,
 - la tutela dei rappresentanti qualificati nei diversi organi eletti,

- il creare i presupposti per il riavvicinamento di tutte le CI attraverso l'unificazione dei cittadini al di qua e al di là dei confini,
- l'adattamento delle varie reti scolastiche, nonché dei loro edifici ed istituzioni con riguardo alle necessità della CNI,
- la tutela del centro urbano e rurale per la salvaguardia della sua identità,
- il ripristino della toponomastica originale alle nuove vie, piazze e località, la scelta dei nomi e dei toponimi dal patrimonio storico della comunità italiana,
- l'avvio del proprio periodico informativo,
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale, nonché la piena realizzazione dei diritti della CNI al più alto livello conseguito, in virtù della sua autoctonia, ai sensi delle vigenti disposizioni giuridico-costituzionali, dei trattati internazionali, nonché dei diritti acquisiti.

Sono finalità generali della CI le finalità fondamentali e l'Indirizzo programmatico dell'Unione Italiana.

Le finalità particolari della CI sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea.

IV. ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 10

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità dei suoi membri la CI svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all'estero:

- organizzazione di convegni, di attività e manifestazioni culturali, artistiche, filodrammatiche e musicali, di spettacoli e di concerti,
- organizzazione di seminari, di corsi di lingue e di formazione,
- organizzazione e allestimento di mostre, di spettacoli, di ex-tempore,
- organizzazione di viaggi d'istruzione, culturali e ricreativi,
- organizzazione di attività nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della ricerca,
- organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria con riferimento alle attività della CI,
- organizzazione di attività sportive, sociali, umanitarie, sanitarie e religiose,
- organizzazione di attività giovanili e per la terza età,
- organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con l'Unione Italiana, le altre Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della CNI e i rappresentanti della CNI negli organismi politici ed amministrativi,
- organizzazione di attività e di assistenza in campo legale ed amministrativo,
- collabora con le altre Comunità Nazionali,
- collabora con organismi, enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, società e con la Società civile della Nazione Madre,
- collabora con le regioni, le città e i comuni, con i loro organi ed organismi,
- segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative ai diritti e alla tutela della CNI sul territorio di sua competenza,
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e sui decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e

l'attuazione della tutela della CNI e sul territorio di sua competenza, e le avanza alle regioni, alle città, ai comuni e ai loro organismi,

- organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione, dalla legge, nonché dagli Statuti regionali, cittadini e comunali,
- organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela dell'identità della CNI e dei suoi appartenenti,
- altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

La CI ha soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori.

I soci della CI sono contemporaneamente soci dell'Unione Italiana.

Sono soci effettivi della CI tutti i cittadini croati maggiorenni che hanno la residenza nel territorio di sua competenza e che sottoscrivono la domanda di adesione dichiarando di essere di "nazionalità italiana" e/o di "cultura e madrelingua italiana" e accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici della CI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia, possono associarsi alla CI in qualità di soci effettivi alle medesime condizioni previste dal comma precedente.

La CI riempie e custodisce il Libro degli iscritti.

Articolo 12

Sono soci onorari e soci sostenitori tutti i cittadini maggiorenni croati e stranieri permanentemente residenti in Croazia, che non si riconoscono nella definizione data all'art. 11 del presente Statuto, ma che desiderano associarsi alla CI.

Sono soci onorari, ai sensi del comma precedente, tutti coloro a cui vengono riconosciuti particolari meriti nell'affermazione, nello sviluppo e nella crescita della CI e della CNI nel suo complesso.

Sono soci sostenitori, ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti coloro che desiderino contribuire materialmente all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI e della CNI nel suo complesso.

Articolo 13

Il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai soci effettivi.

I soci onorari e/o sostenitori hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci effettivi, fatta eccezione per il diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea della CI delibera sull'iscrizione del socio onorario e del socio effettivo.

Articolo 14

Alla CI possono associarsi anche persone giuridiche che per il loro status, le finalità ed il settore di attività, possano ed intendano contribuire all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI ed al conseguimento delle finalità della medesima stabilite dal presente Statuto.

L'Assemblea della CI delibera sull'amministrazione dei soci di cui al precedente comma.

L'Assemblea della CI viene eletta tramite suffragio diretto, libero e segreto da parte dei soci effettivi iscritti, in conformità al proprio Regolamento elettorale.

Articolo 15

I soci effettivi hanno i seguenti diritti:

- eleggere ed essere eletti in tutti gli organi della CI
- essere informati su tutte le attività, i contenuti dei documenti e le decisioni approvate
- proporre iniziative politiche, economiche, culturali e sociali
- formulare giudizi critici sull'operato della CI nell'amministrare la stessa e nel realizzare i programmi
- rivolgersi al Comitato dei garanti in caso di lesione dei propri diritti

Articolo 15. a)

I soci effettivi hanno i seguenti doveri ed obblighi:

- aiutare di persona e collettivamente nella realizzazione dei programmi, decisioni e progetti della CI
- partecipare attivamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte
- affermare con coerenza la propria identità e appartenenza nazionale
- rispettare la dignità e le funzioni degli altri membri, nonché il nome e i simboli della CI
- affermare, con il proprio comportamento in occasioni pubbliche e private, l'orientamento programmatico della CI e delle sue istituzioni

Articolo 15. b)

Ogni socio della CI ha l'obbligo di pagare quota d'iscrizione annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea della CI.

Sono esonerati dal pagamento della quota d'iscrizione i soci minorenni e i soci onorari.

I soci onorari possono, su propria iniziativa, decidere di pagare la quota o di devolvere un importo a propria discrezione per la copertura delle spese materiali della CI.

Articolo 16

Lo status di socio della CI cessa:

- in caso di dimissioni o di rinuncia, previa dichiarazione scritta,
- in caso di espulsione,
- in caso di decesso,
- in caso di scioglimento della CI.

Il socio della CI può essere espulso, sollevato dall'incarico o sospeso, qualora trasgredisca in maniera grave e continuata le disposizioni del presente Statuto, le delibere dell'Assemblea e dell'Indirizzo programmatico della CI.

Le decisioni del precedente comma sono di competenza del Comitato dei garanti.

Il socio ha diritto di ricorrere contro la decisione del Comitato dei garanti all'Assemblea della CI entro 30 giorni dalla notifica della Delibera.

La decisione dell'Assemblea, approvata a maggioranza dei suoi membri (maggioranza assoluta), è inappellabile.

V. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SEZIONI

Articolo 17

La CI è membro dell'Unione Italiana e la decisione per l'associazione all'Unione Italiana viene deliberata dall'Assemblea della CI.

La CI stabilisce rapporti di collaborazione e di coordinamento con le altre CI e con gli enti e le istituzioni che operano in funzione delle esigenze della CI.

Le modalità e le forme di collaborazione e di coordinamento di cui al comma precedente, vengono regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica, e da altri strumenti particolari.

Articolo 18

La CI può essere fondatrice o cofondatrice di enti ed istituzioni, società e aziende economiche operanti in funzione degli interessi della CI, può svolgere attività autonomamente o in collaborazione con imprese e società economiche, nonché con altre persone giuridiche e fisiche.

La CI collabora con le altre CI, l'Unione Italiana, le autonomie locali e con le altre strutture regionali e statali nel coordinare ed armonizzare attività volte a soddisfare gli interessi individuali e collettivi dei suoi membri.

La CI, con decisione dell'Assemblea, può aderire, nelle forme e nei criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni, ad altre associazioni sociali, culturali, sportive, scientifiche, economiche, ecc., nella Repubblica di Croazia e all'estero.

VI. ORGANI DELLA CI

Articolo 19

Sono organi della CI:

- l'Assemblea della CI,
- il Presidente della CI, che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea e della Presidenza,
- la Presidenza,
- il Comitato dei garanti e
- il Presidente del Comitato dei garanti.

VII. ASSEMBLEA DELLA CI

Articolo 20

L'Assemblea della CI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo degli Italiani residenti nel territorio di sua competenza ed è l'organo supremo della CI.

L'Assemblea è costituita da nove (9) rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale della CI.

Il mandato dei membri dell'Assemblea è di quattro (4) anni.

Il mandato del presidente dell'Assemblea – che è anche presidente della CI – è di quattro (4) anni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente della CI almeno 60 giorni prima dello scadere del mandato.

La nuova Assemblea si riunisce entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocata dal presidente uscente.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste dei candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno dieci (10) elettori e da un eventuale programma elettorale.

Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Programma elettorale della CI.

Il membro dell'Assemblea che svolge qualsiasi altro tipo di funzione in seno a partiti politici, durante il periodo in cui è membro dell'Assemblea mette a riposo le sue funzioni partitiche.

Articolo 21

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CI.

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, degli Enti e delle Società della CI, nonché delle Istituzioni ad esse associati.

Articolo 22

L'Assemblea approva in particolare:

- l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI,
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi,
- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni,
- il Programma di lavoro annuale,
- il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo,
- il Regolamento elettorale della CI e il proprio Regolamento di procedura,

- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale della CI,
- delibera lo scioglimento della CI,
- le delibere per l'indizione di referendum e le rispettive norme particolari per la loro manutenzione.

Articolo 23

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il presidente della CI, che contemporaneamente è il presidente dell'Assemblea, la Presidenza, i componenti e il presidente del Comitato dei garanti, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura,
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto,
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere incarichi specifici,
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi da essa eletti,
- esamina e approva l'operato della Presidenza e ne indirizza l'attività,
- esamina le relazioni del Comitato dei garanti,
- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri,
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni della CI,
- nomina le Commissioni elettorali delle CI preposte alle elezioni per l'Assemblea della CI, come pure le Commissioni elettorali delle CI per le elezioni all'Assemblea dell'Unione Italiana,
- discute ed approva le forme di collaborazione e la fondazione di persone giuridiche,
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e ne conferma i presidenti,
- delibera sulle iscrizioni dei soci onorari e dei soci sostenitori,
- delibera in merito ai ricorsi dei membri della CI contro le decisioni del Comitato dei garanti,
- svolge altre funzioni e compiti in conformità col presente Statuto.

Articolo 24

L'Assemblea, nella sua prima sessione, elegge il Presidente della CI ed il suo vicepresidente, nonché i componenti del Comitato dei garanti che tra di loro eleggono il Presidente la cui nomina deve essere convalidata dall'Assemblea.

La Presidenza deve venire eletta entro il termine di 60 giorni dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti.

Articolo 24. a)

L'Assemblea viene convocata dal presidente della CI o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei garanti in caso di palese violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea.

Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Di norma le sessioni dell'Assemblea sono pubbliche, fatta eccezione ai casi previsti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 25

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice).

Di regola, le votazioni sono palesi. Su proposta di un membro o con l'approvazione della metà più uno dei consiglieri presenti, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del presidente della CI, della Presidenza, del presidente e dei componenti del Comitato dei garanti, si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 26

Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta).

Su proposta di almeno 5 dei consiglieri e, con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Articolo 27

L'Assemblea della CI può conferire premi e/o altro genere di riconoscimenti pubblici ai propri membri, alle persone fisiche e giuridiche per meriti di particolare importanza per la CI.

I premi ed i riconoscimenti pubblici vengono conferiti in base a particolari criteri previsti da un'apposita decisione approvata dall'Assemblea.

Articolo 28

Il consigliere può presentare le sue dimissioni, in forma scritta e debitamente motivate, al presidente della CI.

Il seggio rimasto vacante in Assemblea viene assegnato al candidato che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

VIII. REFERENDUM

Articolo 29

L'Assemblea, con apposita delibera, ha la facoltà di indire il referendum per tutti gli iscritti alla CI aventi diritto di voto su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della CI e dei suoi membri.

La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere o la Presidenza supportata dalla raccolta di almeno 50 firme dei soci della CI aventi diritto di voto.

Articolo 30

La delibera con cui si approva l'indizione del referendum deve essere approvata da 2/3 dei membri dell'Assemblea e deve specificare, in modo chiaro e leggibile, il quesito a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un "SI" o con un "NO".

La proposta soggetta a referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di approvazione di una proposta al referendum, l'Assemblea è tenuta ad emanare e a modificare tutti gli atti della CI necessari alla sua realizzazione entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica ufficiale del risultato del referendum. è

IX. PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 31

La CI ha un proprio presidente il cui mandato dura quattro (4) anni.

Il presidente della CI svolge anche le funzioni di presidente dell'Assemblea e della Presidenza.

Egli rappresenta la CI nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea e stabilite dal presente Statuto.

Articolo 32

Il presidente della CI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanate dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative.

Il presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza, ovvero per delega o per procura, il presidente della CI, nello svolgimento dei compiti e delle mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal vicepresidente della CI o da un membro dell'Assemblea delegato per iscritto dal presidente della CI.

Le funzioni di presidente della CI sono incompatibili con funzioni direttive, a qualsiasi livello, nelle formazioni politiche.

Articolo 33

Il presidente della CI viene eletto con voto segreto a maggioranza più uno dei componenti dell'Assemblea (maggioranza assoluta).

Nel caso in cui nessun candidato riceva la maggioranza assoluta dei voti, si va ad ulteriori elezioni dove vengono votati i due candidati che nel primo girone hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene poi eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 34

La funzione di presidente della CI può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 5 consiglieri ed approvata a maggioranza assoluta.

Il presidente della CI e il vicepresidente hanno diritto a rassegnare le dimissioni a mezzo di motivazione scritta.

Il presidente della CI dimessosi o a cui è stata votata la sfiducia è tenuto a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all'elezione del suo successore.

Articolo 35

L'Assemblea, su proposta di 7 (sette) consiglieri, della Presidenza o del Comitato dei garanti, può nominare un presidente onorario della CI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea o fra gli iscritti alla CI, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della CNI.

La nomina e la revoca del presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del presidente della CI.

X. PRESIDENZA

Articolo 36

La presidenza è l'organo esecutivo della CI.
Risponde del proprio operato all'Assemblea.

Articolo 37

La Presidenza è composta da cinque (5) membri, compreso il presidente e il vicepresidente della CI.

I membri della Presidenza non sono necessariamente membri dell'Assemblea.
Ogni membro della Presidenza è responsabile per una sezione artistica.

Articolo 38

I componenti della Presidenza si ripartiscono, su proposta del presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori di attività o incarichi:

- educazione ed istruzione,
- informazione ed editoria,
- cultura, teatro, arte e spettacolo,
- economia, finanze e bilancio,

- affari giuridico-amministrativi,
- attività sociali, religiose e sanitarie nonché rapporti con le altre CI, l'Unione Italiana e i rappresentanti politici della CNI,
- attività sportive e ricreative,
- altro, qualora se ne riscontri la necessità.

L'attività della Presidenza è collegiale.

I membri della Presidenza hanno la facoltà di scegliere dei collaboratori o forme di collaborazione a propria discrezione per l'espletamento dei propri incarichi.

Articolo 39

La presidenza viene nominata dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su proposta del presidente dell'Assemblea.

Il mandato dei membri della Presidenza è di 4 (quattro) anni.

La Presidenza può essere revocata dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

Nel caso in cui il voto di sfiducia sia rivolto al solo presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti della Presidenza.

I membri della Presidenza hanno la facoltà di presentare, con apposita motivazione, le proprie dimissioni all'Assemblea.

Il presidente della CI ed i membri della Presidenza dimessisi o ai quali è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 40

La Presidenza si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta ogni due mesi.

Le sedute della Presidenza sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni della Presidenza sono valide se approvate a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti).

Articolo 41

Alle sedute della Presidenza può partecipare, senza diritto di voto, qualsiasi membro della CI che ha proposte costruttive per lo sviluppo e la prosperità della CI, ovvero della minoranza italiana.

Le sedute della Presidenza sono di regole aperte al pubblico.

Articolo 42

La Presidenza esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea,
- prepara, predispone ed attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea, i programmi di lavoro annuali e i piani di attività della CI,

- predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo, da approvare in sede di Assemblea,
- sovrintende alla gestione dei servizi amministrativi ed indirizza l'operato degli stessi,
- amministra i beni ed il patrimonio della CI,
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture e organismi istituzionali (statali, regionali e cittadini) del Paese e dell'estero,
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre,
- delibera ed approva accordi, stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività della CI,
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti della CI,
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei Servizi,
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere approvate dall'Assemblea.

Articolo 43

Il presidente della CI guida e rappresenta la Presidenza.

Egli rappresenta la CI nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.

Il presidente della CI convoca e presiede le sedute della Presidenza, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina l'attività.

Sovrintende e controlla le funzioni dei servizi amministrativi.

Il presidente può convocare la Presidenza su richiesta dell'Assemblea della CI, di 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Comitato dei garanti.

Il presidente gestisce i mezzi finanziari della CI e risponde della loro regolare erogazione e spesa.

Articolo 44

Il presidente della CI può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Presidenza e all'Assemblea.

La Presidenza e il presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei nuovi organi, cioè fino alle elezioni anticipate per la nuova costituente dell'Assemblea che vengono indette dal presidente della CI entro 60 giorni prima dello scadere del mandato.

XI. COMITATO DEI GARANTI

Articolo 45

Il Comitato dei garanti verifica la regolarità degli atti, delle decisioni, dell'operato e dell'azione della CI, dei suoi organi e organismi.

Il Comitato dei garanti ha la facoltà di annullare le decisioni di qualsiasi organo della CI qualora accerti che non sono conformi a questo Statuto. Tale decisioni, con motivazione del Comitato, vengono inviate all'Assemblea per la verifica.

Articolo 46

Il Comitato dei garanti è composto da tre (3) membri, compreso il Presidente.
I membri del Comitato dei garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI.

I membri del Comitato dei garanti, su proposta del presidente della CI, vengono eletti dall'Assemblea con voto segreto e a maggioranza assoluta di tutti i membri dell'Assemblea.

Il mandato dei membri del Comitato dei garanti dura 4 (quattro) anni e non possono essere rinominati due volte di seguito.

I membri del Comitato dei garanti possono essere revocati su proposta di 2/3 dei consiglieri dell'Assemblea e con approvazione a maggioranza assoluta.

Articolo 47

Il Comitato dei garanti si riunisce di regola a seconda delle necessità.

Il presidente del Comitato dei garanti convoca – su propria iniziativa o su richiesta di uno degli altri membri – le sedute del Comitato dei garanti.

Il presidente del Comitato dei garanti guida, coordina e rappresenta l'organo.

Il Comitato dei garanti svolge la funzione di Giurì d'onore per la soluzione delle controversie tra gli associati della CI.

Svolge funzioni di secondo grado per tutte le istanze e i ricorsi da parte degli associati e degli organi della CI.

Le delibere del Comitato dei garanti vengono approvate a maggioranza assoluta e le relative decisioni sono inappellabili.

Articolo 48

Il Comitato dei garanti può richiedere, in caso di effettive o presunte irregolarità, la convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dalla data di consegna di comunicazione scritta sui fatti in oggetto al presidente della CI. In questo caso il Comitato dei garanti propone l'ordine del giorno e consegna i materiali per la seduta.

Il Comitato dei garanti può presentare le proprie dimissioni singolarmente o collettivamente all'Assemblea della CI con motivazione scritta.

XII. COMMISSIONI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 49

L'Assemblea può, in base alle esigenze e al proprio programma di lavoro, nominare commissioni permanenti e temporanee.

Ogni commissione è composta da cinque (5) membri di cui uno è professionista o collaboratore professionale esterno.

Il lavoro di ogni commissione viene programmato dal suo presidente.

Le decisioni delle commissioni vengono approvate a maggioranza dei presenti.

Articolo 50

Le commissioni:

- preparano le bozze e le proposte delle decisioni di propria competenza per l'Assemblea
- accettano ed eseguono le decisioni dei vari organi della CI
- nell'esecuzione di alcune decisioni dell'Assemblea valutano l'operato richiedendo la massima chiarezza
- hanno l'obbligo di esprimere la propria valutazione riguardo alle proposte di decisioni della Presidenza, del Presidente della CI e degli altri organi della CI
- hanno la facoltà di esprimere pareri propri, diversi da quelli del Presidente CI e della Presidenza, diventando legali promotori della proposta
- propongono le misure di adattamento e coordinamento dell'attuazione delle funzioni assembleari e di quelle esecutive della Presidenza

Articolo 51

La CI ha un proprio apparato amministrativo costituito dai servizi amministrativi della CI.

I principali criteri organizzativi e le funzioni dei servizi vengono stabiliti con delibera da parte dell'Assemblea.

Il Presidente della CI assieme alla Presidenza sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei suoi dipendenti.

I Servizi amministrativi rispondono direttamente al Presidente della CI del proprio operato e sempre il Presidente ne coordina, assieme al Responsabile, le attività.

Articolo 51. a)

I rapporti tra la CI e i dipendenti che costituiscono il collettivo dei Servizi amministrativi sono regolati dallo Statuto della CI e dalla Delibera istitutiva approvata dall'Assemblea.

La Presidenza, per conto dell'Assemblea, stipula il contratto di lavoro (contratto d'opera) con i singoli dipendenti, ripartisce compiti e mansioni e nomina il Responsabile dei Servizi.

Articolo 51. b)

La nomina dei dipendenti dei Servizi amministrativi della CI e la loro sistemazione sul posto di lavoro vengono attuate con particolare delibera da parte della Presidenza sulla base di un concorso pubblico indetto dalla stessa Presidenza entro i termini e con i criteri previsti dalla legge vigente.

Con ogni singolo dipendente viene sottoscritto un contratto che regola i diritti e i doveri del dipendente e del datore di lavoro, relativamente allo svolgimento dei compiti e delle mansioni sul posto di lavoro.

XIII. MEZZI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Articolo 52

La CI ha un proprio Bilancio annuale che consiste del Bilancio e nel Conto consuntivo di tutte le entrate e le uscite.

Le entrate della CI sono:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, regionali, comunali e/o di altri enti pubblici
- contributi e donazioni di enti, aziende, società, imprese, associazioni e singoli cittadini
- proventi delle sue attività imprenditoriali e sociali o delle attività degli enti e degli istituti di cui è fondatrice o cofondatrice
- proventi della gestione di beni immobili, proprietà, titoli e capitale
- contributi e donazioni di enti statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Repubblica Italiana
- introiti delle quote sociali
- altre fonti

Eventuali profitti e guadagni economici possono venir utilizzati esclusivamente in base alle leggi vigenti, ovvero per l'attuazione dei programmi della CI in base a quanto previsto da questo Statuto.

XIV. PROPRIETA'

Articolo 53

L'assetto finanziario ed immobiliare della CI deve sottostare alle leggi della Repubblica di Croazia e a quelle della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è l'unico organo che può disporre dei beni finanziari e non, con chiarezza e trasparenza distinguendo il capitale pubblico da quello privato.

Articolo 54

La proprietà della CI è un bene comune, inalienabile e indivisibile.

L'Assemblea è l'unico organo che può disporre la vendita o l'acquisto di beni in base ad un'adeguata delibera.

La proprietà della CI consiste in beni mobili ed immobili e in tutti i diritti che ne derivano.

La Presidenza della CI amministra i beni della CI in base al principio del buon padre di famiglia.

Gli atti relativi all'acquisto, alla vendita, all'utilizzo, alla concessione, all'affitto o al subaffitto dei beni mobili ed immobili della CI sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Articolo 55

Il controllo sull'intero funzionamento dell'amministrazione finanziaria e materiale della CI è di competenza dell'Assemblea.

XV. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 56

I soci della CI hanno il diritto ad essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico e alla stampa, con sola eccezione per le riunioni del Comitato dei Garanti.

Gli iscritti alla CI hanno il diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni della CI.

Alle sessioni degli organi della CI il Presidente può invitare, a sua discrezione, i rappresentanti dei *mass media* e degli enti, istituzioni ed aziende di interesse particolare per la CI, come pure i rappresentanti della Unione Italiana e dei suoi organi, della Città di Umago, della Regione Istriana, ma anche dello Stato croato ed italiano qualora si discuta di problematiche relative al funzionamento della CI e delle sue attività e dell'intera CNI.

Articolo 57

La CI informa i propri soci delle attività che svolge o intende svolgere tramite i mezzi pubblici d'informazione e/o in altri modi adeguati.

La CI può stampare un proprio foglio d'informazione.

La redazione ed il caporedattore vengono nominati dall'Assemblea su proposta della Presidenza.

La Presidenza predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del foglio d'informazione.

Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della CI.

Il foglio deve pubblicare gli atti ufficiali dei vari organi della CI e temi di interesse particolare per la CI ed i suoi soci.

XVI. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58

I cittadini stranieri con residenza permanente sul territorio ove opera la CI possono iscriversi in base all'articolo 11 del presente Statuto, ovvero come soci simpatizzanti.

I cittadini stranieri di nazionalità italiana che (non) risiedono sul territorio della CI hanno la possibilità di associarsi alla stessa secondo i criteri degli articoli 11 e 12 del presente Statuto, presentando richiesta scritta ovvero dopo aver sottoscritto la domanda di adesione alla CI.

La Presidenza della CI è l'organo che delibera sull'iscrizione del cittadino straniero.

Alla CI possono iscriversi anche cittadini croati o cittadini appartenenti ad altre minoranze che risiedono permanentemente sul territorio della CI, in qualità di soci sostenitori.

Il socio sostenitore ha gli stessi diritti e gli stessi doveri del socio effettivo, ovvero di quello onorario, eccezion fatta per il diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 59

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea della CI , in seguito a dibattito pubblico, a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri.

Modifiche ed integrazioni allo Statuto vengono approvate dall'Assemblea, su proposta di almeno 1/3 dei suoi membri o di almeno 20 soci effettivi (mediante la raccolta delle firme) o del Presidente della CI o della Presidenza, con le stesse modalità previste per la sua approvazione alla presenza di almeno 2/3 dei membri dell'Assemblea stessa.

Articolo 60

Lo Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Assemblea deve emanare e promulgare tutti gli atti necessari ad adeguare le sue attività in conformità alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 61

La CI cessa di esistere e di operare se tale decisione viene approvata mediante referendum da almeno 2/3 dei membri aventi diritto di voto.

Nal caso in cui la CI cessi di esistere e di operare, secondo le modalità previste dalla legge, la proprietà dei beni mbili ed immobili passa all'Unione Italiana e ai soci effettivi della CI.

Il Presidente dell'Assemblea della
Comunità degli Italiani "Matterada"
Dott.ssa Luana Visintin
